

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'AGRI- COLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E LEGISLAZIONE DOGANALE E DELLE PROFESSIONI ED ARTI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **GRANDI**

INDICE

	Pag.
Saluto al Consigliere Nazionale Cavina	854
PRESIDENTE.	
Disegno di legge (<i>Discussione ed approva- zione con modificazioni</i>):	
Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità (1410)	854
DI GIACOMO, <i>Relatore</i> - VITALE, PRE- SIDENTE, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , PIRELLI, BIAGI, MAGGI, CAMPAGNOLI, AIMI, VIRDIA, FODALE.	
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto- legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie degli impianti industriali e degli affitti (1338)	859
PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 12.

(È presente il Sottosegretario di Stato per
le corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE chiama a fungere da
segretario il Consigliere nazionale Calvetti.

Comunica che sono stati concessi congedi,
ai consiglieri nazionali: Feliciangeli, Maresca,
Scardovi, Chiarelli Ignazio, Foraboschi, Li-
voti, Salerno, Amaduzzi, Feroldi, Pareschi,
Rojatti, Savini, Laghi, Moroni Edoardo, Me-
negezzi, Curatulo, Alberici, Aprilis, Angelini,
Bignardi, Bocchetti, Rocca Ladislao, Usai,
Cauvin, Berninzone, Orlandi Biagio, Rossi,
di Montelera Napoleone, Serono, Carusi,
Cosma, Beratto, Gray, Ronza, Zanotti, Mari-
notti, Peverelli Giuseppe, Garoglio, Puppini,
De Marsico, Maranca, Muzzarini, Lai, Donega-
ni, Farinacci, Farina Cini, Bacci.

Comunica altresì che ha autorizzato il
consigliere nazionale Pavoncelli, a norma del-
l'articolo 31 del regolamento, ad intervenire
alla presente riunione.

Constata che le Commissioni riunite sono
in numero legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Saluto al consigliere nazionale Cavina.**

PRESIDENTE è certo di interpretare il pensiero delle Commissioni riunite rivolgendo un affettuoso saluto al camerata Cavina, che si è battuto valorosamente, rimanendo ferito sul fronte di Albania. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità. (1410)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DI GIACOMO, *Relatore*, poichè il disegno di legge è determinato da evidenti e urgenti motivi di ordine politico e sociale, e sarà certamente confortato dalla piena approvazione delle Commissioni riunite, e poichè non sono stati presentati emendamenti di sorta, propone di passare senz'altro alla lettura degli articoli, con vivo plauso all'iniziativa del Ministero delle Corporazioni.

VITALE rileva che l'articolo 2 considera coperti di contribuzione nell'assicurazione i periodi di richiamo alle armi, purchè risulti versato almeno un contributo. Ora dato il particolare sistema di accertamento, di riscossione, e ripartizione dei contributi riguardanti le previdenze sociali, ecc. per i lavoratori agricoli, non sempre può accertarsi per costoro il requisito del versamento di almeno un contributo, previsto dal disegno di legge. Può infatti accadere che un lavoratore agricolo non sia stato incluso negli elenchi anagrafici da parte della organizzazione sindacale e per questo solo fatto resterebbe escluso dal beneficio. Per evitare ciò, propone che l'articolo 2 sia completato col seguente comma: « Il requisito di contribuzione di cui al primo comma del presente articolo non è richiesto per i lavoratori i quali dimostrino che, anteriormente al 1° maggio 1939, avevano la qualifica di operai agricoli, mezzadri, coloni o di appartenenti a famiglie mezzadrili o coloniche ».

D'altronde all'articolo 2 del disegno di legge viene già fatta un'eccezione per quanto riguarda gli impiegati. Infatti, all'ultimo capoverso è detto precisamente: « oppure, se trattasi di impiegati, risultino, per effetto di un rapporto di lavoro esistente alla data suddetta, soggetti all'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ».

PRESIDENTE rileva che sarebbe stato obbligo del camerata Vitale presentare l'emendamento ventiquattro ore prima della di-

scussione. Ciò è richiesto dal regolamento per l'ordine della discussione. Data l'importanza dell'emendamento proposto, consente tuttavia che venga esaminato dalle Commissioni riunite, qualora, però, il Governo lo accetti.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ritiene che l'osservazione fatta dal camerata Vitale sia degna della massima attenzione. Egli si preoccupa che un contadino possa essere escluso dai benefici della legge per una omissione o negligenza. Senonchè la garanzia di almeno una contribuzione versata o dovuta, non è soltanto formale, ma sostanziale. Essa non risponde certamente a nessun principio attuariale: è soltanto la garanzia che per quel determinato lavoratore si accende o si può accendere un rapporto con un datore di lavoro e un rapporto con l'Istituto competente d'assicurazione. Se così non fosse, con una dichiarazione puramente e semplicemente formale si potrebbero riconoscere diritti a coloro che non ne hanno. E siccome non è difficile procurarsi dichiarazioni di comodo, si correrebbe il rischio di portare confusione e permettere speculazioni in un settore nel quale si vuole invece andare incontro soltanto ai lavoratori combattenti.

Quindi il Governo non ha nulla in contrario ad accettare qualsiasi emendamento che possa garantire il lavoratore che, per negligenza o per un altro dei tanti casi possibili, possa trovarsi escluso dal godere un beneficio di cui godono tutti gli altri.

Poichè è presente il camerata Biagi, presidente della Commissione legislativa dell'industria, che è stato anche presidente dell'Istituto, gradirebbe sentirne il parere.

VITALE è grato al camerata Cianetti di avere accettato in linea di massima il suo emendamento. È lontano da lui il pensiero di consentire o tollerare speculazioni, però bisogna tener presente lo stato di fatto, e cioè che la riscossione dei contributi in agricoltura non viene fatta con lo stesso sistema usato per le altre categorie di lavoratori. In agricoltura si fanno degli elenchi che difficilmente possono essere perfetti.

Può ben darsi il caso che lavoratori agricoli che si trovano a compiere il loro dovere, siano esclusi per una trascuranza della organizzazione sindacale, che è tenuta alla compilazione di questi elenchi, o del lavoratore, o dei familiari del lavoratore, che non si sono curati di denunziare la loro posizione all'organizzazione sindacale. Ora, in questo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

caso, si propone di non togliere la possibilità a questi camerati che ne hanno il diritto sacrosanto, di poter godere dei benefici della legge.

PIRELLI. La questione che solleva il camerata Vitale certamente esiste; però l'inconveniente a cui ha accennato il Sottosegretario alle corporazioni è di natura tale che non crede si possa senz'altro superare. Se si tratta di una raccomandazione perchè eventualmente l'Istituto consideri i casi particolarmente dolorosi e meritevoli di benevolenza questo va bene, ma, se si deve stabilire un diritto, le conseguenze sono difficili a calcolare.

BIAGI osserva che la preoccupazione del camerata Vitale parte evidentemente da questa ragione: poichè il versamento dei contributi in agricoltura avviene col sistema degli elenchi, potrebbe intervenire il richiamo alle armi quando nessun versamento è stato ancora fatto. Ha l'impressione che siffatta preoccupazione possa essere eliminata se si tiene presente che l'articolo 2, nel primo capoverso, dice: « Purchè risulti versato o *dovuto* all'assicurazione stessa almeno un contributo ». Quindi, anche se il versamento non è intervenuto, ma è *dovuto*, cioè purchè in quel momento, all'atto del richiamo, quel lavoratore sia soggetto ad un rapporto di lavoro, che comporti l'obbligo della contribuzione, si determina una situazione che dà diritto a fruire delle condizioni di cui al disegno di legge.

Tuttavia, per togliere ogni motivo di dubbio, potrebbe essere anche sufficiente al secondo comma, ultima parte, contemplare anche il lavoratore agricolo, oltre all'impiegato.

In sostanza si vuole e si deve evitare una cosa: che si improvvisino dei lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione, ma bisogna anche evitare il pericolo che una norma interpretata troppo rigorosamente possa escludere dall'obbligo e dal beneficio dell'assicurazione coloro che avevano in quel momento già un rapporto di lavoro che implica di per se stesso l'assicurazione e l'obbligo della contribuzione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Conferma che la preoccupazione del camerata Vitale è giustissima: si deve evitare che ci possa essere un solo lavoratore il quale, tornando a casa, dica: Io ho fatto la guerra e non mi hanno riconosciuto i miei diritti per una questione formale. Però l'emendamento che presenta il camerata Vitale se viene a dare delle garanzie precise al lavoratore, non dà analoghe garanzie all'Istituto. Perciò accetta il prin-

cipio esposto dal camerata Vitale, ma preferisce la formula del camerata Biagi.

VITALE non avrebbe una eccessiva preoccupazione se la interpretazione del secondo comma dell'articolo 1, data dal camerata Biagi lo avesse convinto che non vi possono essere motivi di dubbio; ma purtroppo ce ne sono, perchè l'articolo dice: «purchè risulti versato o dovuto alla assicurazione stessa almeno un contributo ».

Ora, perchè sia dovuto questo contributo si richiede una formalità, la iscrizione negli elenchi. Nè può eliminare gli inconvenienti lamentati l'aggiunta proposta dal camerata Biagi all'ultimo capoverso dell'articolo 2, in quanto mentre per gli impiegati esiste sempre, alla data del richiamo alle armi un rapporto di lavoro, per i braccianti agricoli, data la natura del loro lavoro, tale rapporto non esiste mai.

Si tratta di dare una interpretazione, di vedere quale chiarimento si può dare, per non escludere dai benefici i camerati lavoratori agricoli.

D'altronde, le preoccupazioni del camerata Cianetti di dare la contropartita all'Istituto sono anche giustificate e si può trovare pure la possibilità di ovviarvi. Ma quel che preme è che non si perda da parte del lavoratore agricolo il diritto, per una involontaria omissione dagli elenchi, ai benefici di cui alla presente legge.

Occorre anche tener presente che tutta la questione è imperniata su la differente procedura di accertamento e di riscossione dei contributi nel campo dell'agricoltura. Per cui la condizione del versamento di almeno un contributo non è applicabile per questa categoria di lavoratori. Essa, infatti, o versa i contributi per tutta l'annata, oppure, per la omissione degli elenchi, non versa niente.

MAGGI ritiene che il concetto espresso dal camerata Biagi sia tranquillante e che possa accontentare le diverse correnti, perchè dall'articolo 2 si rileva che il legislatore si è premurato di ovviare all'inconveniente, disponendo: « I periodi di servizio militare per richiamo alle armi... sono considerati a tutti gli effetti, coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria, ecc., purchè risulti versato o dovuto nell'assicurazione stessa almeno un contributo ».

La frase « sono considerati » ammette proprio la fattispecie; ossia non c'è la formalità assoluta della iscrizione. Sono considerati cioè anche coloro che dovevano questo contributo anche se non hanno materialmente versata l'unica contribuzione richiesta,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BIAGI desidera chiarire ancora meglio il suo concetto. Il camerata Vitale dice: se il contributo è versato, sta bene; se il contributo «è dovuto», come si deduce che è dovuto? Dalla iscrizione nell'elenco. Se il lavoratore non è iscritto, il contributo non è dovuto.

Non vorrebbe che si desse peso eccessivo al fatto della iscrizione nell'elenco, perchè l'iscrizione è un mezzo di prova, ma la prova non costituisce il fatto. Sarebbe restrittivo per il lavoratore il concetto che, se non è stato incluso nell'elenco, pur avendo lavorato e potendo dimostrare di essere stato soggetto di un rapporto di lavoro, la legge lo privi del diritto alla prestazione. Evidentemente, allora, si verificherebbe un grave pregiudizio nei confronti dei lavoratori che si vogliono tutelare.

Intende, perciò, tornar sopra all'emendamento proposto e che contemplerebbe soltanto il caso di coloro che all'atto del richiamo erano soggetti ad un rapporto di lavoro, mentre si potrebbe avere un lavoratore, che in quel momento non era soggetto ad un rapporto di lavoro, dato che se l'impiegato svolge un'attività di carattere permanente, il lavoratore agricolo, svolge, purtroppo, un'attività molto saltuaria. E poichè la interpretazione, che riguarda il primo comma, è, a suo avviso, pacifica, nel senso che è dovuto il contributo, non solo quando il lavoratore è iscritto nell'elenco, ma quando questi può comunque dimostrare che era soggetto ad un rapporto di lavoro, si potrebbe anche nel 2° comma parlare di contributo versato o dovuto.

Tale aggiunta, e la discussione svoltasi, ma soprattutto l'interpretazione da parte del rappresentante del Governo non lasciano alcun dubbio che un lavoratore agricolo abbia diritto ai benefici qualora — iscritto o no negli elenchi — possa dimostrare che al momento del richiamo o nell'anno precedente, almeno un contributo è stato versato, o comunque dovrebbe aver versato, per esservi stato un rapporto di lavoro che reca l'obbligo della sua assicurazione. (*Approvazioni*).

CAMPAGNOLI ritiene opportuno, per potere arrivare ad una conclusione, precisare come in agricoltura la erogazione di queste forme di assistenza e di previdenza, si effettui in modo ben distinto da come si effettua nel settore del commercio e dell'industria. Infatti, in agricoltura i lavoratori maturano il loro diritto alla prestazione assistenziale e previdenziale, solo in quanto siano iscritti

negli elenchi anagrafici. Tali elenchi vengono compilati dalle organizzazioni sindacali. Può accadere — come giustamente affermava il camerata Vitale — che un lavoratore non risulti iscritto negli elenchi anagrafici. In simile caso, questo lavoratore combattente non può maturare il diritto alla prestazione. Praticamente gli elenchi anagrafici per quanto compilati con diligenza, tuttavia presentano talora delle imperfezioni. Epperò si permette di formulare un emendamento che concilierebbe la richiesta del camerata Vitale con la dichiarazione fatta dal camerata Biagi. Cioè: dovrebbe stabilirsi che per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura le provvidenze della presente legge avranno applicazione anche nel caso che essi non risultino iscritti negli elenchi anagrafici, purchè resti dimostrata la loro qualità di lavoratori agricoli. Vuol dire che la dimostrazione di questa qualità potrà essere fatta attraverso una dichiarazione del Podestà o attraverso altra documentazione. (*Commenti*).

Non si può, insomma, a questi lavoratori agricoli, negare il diritto, solo perchè essi non sono iscritti negli elenchi anagrafici. La cosa è più delicata di quello che potrebbe apparire alla semplice esposizione; chi vive a contatto delle masse, sa quale danno arrechi il fatto che un lavoratore, pur avendo maturato un diritto, non possa farlo valere per errore di forma.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che questa discussione si protrae esclusivamente perchè si parla di combattenti, altrimenti il Governo avrebbe dovuto respingere l'emendamento Vitale.

Parla e come uno che viene dal lavoro, perchè figlio di mezzadro, e come ex-dirigente di organizzazione di lavoratori, e come combattente. Ora, quando si parla dei combattenti, bisogna tener ben presente che le leggi devono essere ben congegnate, altrimenti si corre il rischio di perpetuare quel pressapochismo che gli italiani hanno purtroppo conosciuto per troppi secoli. Si devono stabilire pacificamente i confini di applicazione di questa legge; cioè un lavoratore agricolo deve essere effettivamente lavoratore agricolo.

Non basta assolutamente la appartenenza ad una famiglia colonica per chiamarsi lavoratore agricolo; perciò, la interpretazione del camerata Biagi è molto chiara e precisa. Questa interpretazione dice: quando si stabilisce per tutti i casi che non si tratta soltanto di un contributo «versato» ma «do-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vuto », questo dà garanzia di potere estendere molto più largamente la applicazione della legge. Le assicurazioni sociali non sono d'altra parte un settore che si possa prendere con leggerezza: una parola di più o di meno determina spostamenti enormi.

Insiste sul fatto delle speculazioni che si possono verificare. In certi settori c'è tutta un'esperienza ed il camerata Biagi potrebbe dare cifre interessanti: per esempio il settore degli assegni famigliari, nel quale le speculazioni si sono esercitate veramente su vasta scala.

Dato il peso, abbastanza forte, che il Paese sostiene giustamente per la politica sociale, si devono evitare le speculazioni, in modo che quel peso non diventi ancora più forte. (*Approvazioni*).

Assicura i camerati rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli che il Ministero delle corporazioni accetta il principio esposto dal camerata Vitale, e accetta altresì che nella legge venga aggiunta la parola « dovuto » suggerita dal camerata Biagi. Il Ministero delle corporazioni interpreta la legge nel senso che i lavoratori, i quali possono dimostrare di « dovere » un contributo, siano compresi o no negli elenchi, debbono avere il sussidio.

Aggiunge che nell'applicazione amministrativa di questa legge, il Ministero delle corporazioni aiuterà le organizzazioni sindacali competenti per farla interpretare dall'Istituto nel senso più estensivo possibile. (*Applausi*).

BIAGI osserva che con l'emendamento del camerata Campagnoli vi potrebbe essere il pericolo di estendere l'assicurazione anche a chi rivestendo qualifica professionale di lavoratore agricolo non abbia mai esplicato attività di lavoro, che dia luogo all'inizio del rapporto assicurativo obbligatorio. Ora, il principio del disegno di legge è che restino tutelati dall'assicurazione coloro che hanno iniziato l'assicurazione stessa.

Non bastà uno stato professionale che può essere, del resto, talora molto incerto; bisogna che ci sia un lavoratore agricolo che, magari per un giorno solo, abbia compiuto un atto di lavoro agricolo.

Qual'è l'onere che deriva a questa disposizione? Dai calcoli fatti si è detto che si tratta di 35 milioni per ogni anno di guerra e noi non possiamo stabilire ora quanti saranno gli anni di guerra.

Si calcola di far fronte all'onere con le riserve che sono di circa 90-100 milioni. Bastano

quindi tre anni di contribuzioni così concesse per assorbire la riserva, ed allora è giusta la preoccupazione che non sfugga nessuno di coloro che debbono avere questo beneficio; d'altra parte non devesi fare cosa che porti pregiudizio all'equilibrio della gestione.

Concludendo, propone che all'articolo 2, al secondo capoverso, dove si dice « risulti per essi versato », si aggiunga « o dovuto almeno un contributo, ecc. ».

Con questa aggiunta e con l'interpretazione accolta dal Governo crede non debbano rimanere dubbi; anzi questa discussione ha avuto il pregio di stabilire che non si deve confondere il diritto derivante dall'iscrizione nell'elenco con la prova che può essere anche contraddetta perchè qualche volta è avvenuto che negli elenchi si è incluso chi non aveva diritto. Ciò vale per tutte le assicurazioni sociali per le quali è bene affermare il concetto che la prova dell'elenco non è l'unica prova e non è comunque costitutiva ma dimostrativa del diritto. (*Approvazioni*).

AIMI siccome si verifica spesso l'omissione del nominativo dagli elenchi degli assicurati, vorrebbe, sempre per avere una legge chiara e accessibile a tutti, che si precisasse meglio con un'altra dizione l'ultima parte dell'articolo 2. Che cosa è in sostanza che interessa?

Interessa di stabilire se negli anni precedenti al richiamo un lavoratore era vincolato o meno ad un rapporto di lavoro. Quindi si dica con maggior precisazione alla fine dell'articolo 2: « risultino essi comunque soggetti ad un rapporto di lavoro che dia diritto alla assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non ritiene accettabile tale proposta.

VITALE si dichiara soddisfatto dell'emendamento proposto dal camerata Biagi e specialmente delle dichiarazioni del camerata Cianetti, rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Allora il camerata Vitale intende con questo ritirare il suo emendamento ed associarsi alla proposta di emendamento del camerata Biagi. Domanda al camerata Aimi se insiste nel suo emendamento.

AIMI non insiste.

VIRDIA richiama l'attenzione del Governo, che ha elaborato questo disegno di legge con avveduta e grande larghezza nei confronti dei lavoratori, su una lacuna del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

disegno stesso. Il decreto si riferisce esclusivamente ai lavoratori richiamati alle armi ed omette di occuparsi dei lavoratori chiamati alle armi, che cioè prestino servizio di leva. Questa omissione gli sembra opportuno rilevare in questa riunione in quanto nel precedente decreto del 30 dicembre 1923-II, n. 3184, che riguardava naturalmente le forme assicurative obbligatorie esistenti nell'epoca, cioè invalidità e vecchiaia ai lavoratori chiamati alle armi veniva assicurato lo stesso trattamento dei richiamati alle armi. Il concetto fu ribadito successivamente anche dal decreto 4 ottobre 1935, decreto che riguardava soltanto le assicurazioni di invalidità e vecchiaia.

Opportuno è perciò che questo nuovo disegno di legge, che stabilisce delle provvidenze molto giuste in favore dei lavoratori, non escluda, in un periodo di guerra, i lavoratori chiamati alle armi che, come quelli richiamati, compiono il loro dovere verso la Patria.

Pertanto propone che all'articolo primo, laddove si parla di periodo di servizio militare per richiamo alle armi, si parli invece di « periodo di servizio militare effettivo nelle forze armate dello Stato ». In conseguenza dovrebbe essere modificato anche l'articolo 3. Per quanto riguarda il costo assicurativo al quale sarebbe esposto in virtù di tale emendamento l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ritiene che questo costo debba essere pressochè trascurabile in quanto trattasi di giovani di 20 anni che in buona parte non sono sposati o se lo sono non hanno figli e non hanno quindi diritto alle prestazioni dell'Istituto, mentre il provvedimento dal punto di vista morale sarebbe importante anche perchè si inquadrerebbe nelle direttive generali del Regime che nel nuovo Codice civile, Libro del lavoro, equipara il periodo di chiamata alle armi al periodo di richiamo.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non ha nulla in contrario ad accettare il principio esposto dal camerata Viridia. Trattasi di un passo avanti per la risoluzione di un problema da lungo tempo prospettato dai lavoratori i quali si battono per far considerare la chiamata alle armi agli stessi effetti del richiamo alle armi. Ritiene anzi che la chiamata alle armi gradualmente dovrà essere considerata alla stessa stregua del richiamo, tanto è vero che anche nella nuova legislazione si va verso questo riconoscimento.

Prega tuttavia di convertire l'emendamento in raccomandazione.

FODALE è lieto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Si preoccupa tuttavia del come poi praticamente si potrà attuare questa equiparazione tra periodo di chiamata alle armi e periodo di richiamo, equiparazione che è stata richiesta da tante parti anche in occasione dell'attuale movimento legislativo. Però bisogna partire da una premessa e cioè che la chiamata alle armi non interrompe il rapporto di lavoro perchè non vorrebbe che da parte dell'Istituto assicuratore si facesse una tale eccezione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, conferma la sua adesione al principio esposto dal camerata Viridia al quale peraltro rinnova la preghiera di convertire l'emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Come l'Assemblea ha udito, il Governo invita il consigliere nazionale Viridia a trasformare l'emendamento in una raccomandazione. Il Governo in linea di massima accetta il principio, ma si riserva di studiare il problema.

VIRDIA non ha difficoltà a trasformare l'emendamento proposto in una raccomandazione. Però desidera far presente che l'articolo 3 dello stesso disegno di legge prevede il caso del trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. È già una forma di richiamo.

VIRDIA. Però il militare può essere trattenuto sotto le armi appena un giorno ed avere così diritto al trattamento di favore. Quindi il principio generale di equiparazione sostanzialmente è già accettato dallo stesso disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(L'articolo 1 è approvato).

Sull'articolo 2 avverte che c'è un emendamento proposto dal consigliere Biagi, al quale si è associato il camerata Vitale, emendamento accettato dal Governo e che consiste nell'aggiunta delle parole « o dovuto » fra le altre « versato » ed « almeno ». Pone ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli da 3 a 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Rinvio della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concer-
nente la proroga per tutta la durata del-
l'attuale stato di guerra del blocco dei
prezzi delle merci e dei servizi, delle co-
struzioni edilizie, degli impianti industriali
e degli affitti. (1338)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha domandato il rinvio della discussione di

questo disegno di legge, in attesa di concretare provvedimenti chiarificatori e integrativi.

(Il disegno di legge è rinviato).

Avverte che va rinviata anche la petizione del dott. Amedeo Chevalléy, riflettente la proroga del blocco dei prezzi.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle 13.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Riconoscimento dei periodi di richiamo alle armi agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità. (1410)

ART. 1.

I limiti di età per il diritto all'assegno di nuzialità, stabiliti dall'articolo 22 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, nei confronti di coloro per i quali risulti dopo il 1° maggio 1939-XVII un periodo di servizio militare per richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato, sono aumentati di un periodo pari a quello del servizio stesso compreso tra la indicata data del 1° maggio 1939-XVII, e quella del 30 aprile 1942-XX.

Tale aumento ha efficacia, agli effetti del diritto all'assegno di nuzialità ai sensi dell'articolo 21 del predetto Regio decreto-legge, anche nei confronti della donna che contragga matrimonio con un lavoratore che sia stato richiamato nel periodo di tempo di cui al precedente comma.

ART. 2.

I periodi di servizio militare per richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato, compresi fra il 1° maggio 1939-XVII e il 30 aprile 1942-XX, sono considerati, a tutti gli effetti del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, purchè risulti versato o dovuto nell'assicurazione stessa almeno un contributo.

La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti di coloro che non possono far valere il requisito di contribuzione di cui al comma stesso, ma che alla data del 1° maggio 1939-XVII si trovavano arruolati nelle forze armate dello

Stato per effetto del richiamo, purchè nel periodo di un anno immediatamente precedente al richiamo stesso risulti per essi versato o dovuto almeno un contributo in una delle assicurazioni obbligatorie di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827; oppure, se trattasi di impiegati, risultino, per effetto di un rapporto di lavoro esistente alla data suddetta, soggetti all'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

ART. 3.

Agli effetti di cui agli articoli precedenti sono considerati periodi di richiamo anche quelli di arruolamento volontario o di trattamento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

ART. 4.

Nei termini previsti dall'articolo 2, primo comma, la domanda di assegno di nuzialità o di natalità inoltrata dalla moglie dell'assicurato richiamato alle armi è considerata, a tutti gli effetti, come presentata dal titolare della posizione assicurativa ed il pagamento dell'assegno liquidato potrà essere effettuato alla moglie anche in mancanza di delega del marito. A favore della vedova dell'assicurato deceduto per causa della guerra o per malattia contratta in servizio in dipendenza della guerra è, in particolare, riconosciuto il diritto di esigere gli assegni di nuzialità e di natalità eventualmente non ancora richiesti e quelli dovuti per i figli reputati legittimi nati dopo la morte del genitore assicurato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.